



**ANIA**

COMMENTI ANIA ALLA BOZZA GUIDA OPERATIVA PER LA TRANSIZIONE  
AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI PREDISPOSTA  
DALL'ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (OIC)

## **Capitolo 4 - IAS 16 Immobilizzazioni materiali**

### *Paragrafo 3 – Valutazione - Guida OIC, pag. 60*

Premesso che nell'iscrizione iniziale “l'ammortamento del costo deve avvenire al “netto del valore residuo” (come previsto dallo IAS 16, paragrafo 53, se questo è determinabile)”, viene affermato che: “per la nostra prassi contabile si tratta di una novità. Il valore residuo di un bene è definito come valore stimato che l'impresa potrebbe ricevere in quel momento dalla sua dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione, se il bene fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine della sua vita utile. Tuttavia, lo IAS 16 precisa che il valore residuo di un bene è, spesso, non significativo e perciò non è rilevante nel calcolo del valore ammortizzabile”.

Al riguardo:

- Riteniamo di non condividere l'affermazione che il valore residuo sia una novità per la nostra prassi contabile, in quanto è già presente nel concetto di valore da ammortizzare, definito dal principio contabile n. 16 dei dottori Commercialisti e Ragionieri come “pari alla differenza tra costo dell'immobilizzazione e il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile, stimato al momento della preparazione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobili simili sia per le loro caratteristiche tecniche sia per il processo di utilizzazione cui sono sottoposte, e periodicamente aggiornato”.
- Andrebbe a nostro avviso specificato che, nel caso degli immobili, il valore residuo di un bene può essere significativo e perciò rilevante ai fini del calcolo del valore da ammortizzare.

### *Paragrafo 3 – Valutazione - Guida OIC, pag. 62*

Riteniamo opportuno che il contenuto della nota 4, di particolare rilievo per il settore assicurativo, sia riportato nel testo del documento. In particolare, si potrebbe indicare che: “Essendo il valore residuo definito come la somma che la società otterrebbe oggi dalla vendita del bene, dedotti i costi di vendita, se il bene fosse già nelle condizioni attese alla fine della sua vita utile, dalle disposizioni del par. 54 dello IAS 16 è possibile desumere che, qualora la società proceda a programmate manutenzioni periodiche (come ad esempio nel caso degli immobili) che garantiscano il mantenimento delle condizioni attuali del bene oggetto di valutazione, il valore residuo potrebbe essere approssimato al valore di mercato. Conseguentemente, se in questi casi il valore di mercato risultasse superiore al valore contabile sarebbe possibile non procedere alla rilevazione dell'ammortamento”.

*Paragrafo 3 – Valutazione - Guida OIC, pag. 63*

Non si concorda con la considerazione secondo cui l'applicazione delle disposizioni riportate con un "approccio semplificato", nel calcolo degli ammortamenti porta ad una rappresentazione contabile non conforme neppure alla disciplina nazionale.

## **Capitolo 7 – IAS 40 - Investimenti immobiliari**

*Paragrafo 3 - Valutazione, pag. 75*

Ai fini della valutazione dei terreni ed edifici, viene specificato che: *“Questi rientrano per lo più nella fattispecie generica della valutazione delle immobilizzazioni materiali al costo storico, ammortizzato e svalutato per perdite durevoli di valore. Si rammenta, tuttavia, che per il principio contabile nazionale n. 16, i terreni normalmente non si ammortizzano in quanto la loro utilità non si esaurisce nel tempo (ugualmente prevede il principio internazionale 16) ed i fabbricati civili rappresentanti un’“altra forma di investimento” possono non essere ammortizzati (questa facoltà è contemplata nei principi internazionali soltanto se l’investimento immobiliare è valutato al fair-value)”*.

Al riguardo, sulla base alle considerazioni esposte in precedenza, non condividiamo l'affermazione che la facoltà di non procedere alla rilevazione dell'ammortamento sia "contemplata dai principi contabili internazionali soltanto nel caso di un investimento immobiliare valutato al fair-value".

## **Capitolo 13 – IAS 19- Trattamento di fine rapporto, pagg. da 101 a 105**

In merito al trattamento contabile da riservare al TFR, la Guida, dopo aver delineato tre possibili trattamenti alternativi, conclude sostenendo che *“l'importo iscritto in bilancio deve essere oggetto di un calcolo attuariale, che deve tener conto dei futuri sviluppi del rapporto di lavoro”* (da ora metodo proposto, o metodo 1 della Guida, o metodo attuariale).

La conclusione si basa, tra l'altro, su quanto sarebbe stato precisato dall'IFRIC nella riunione del 23 e 24 aprile 2002 - secondo cui *“il TFR è assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto di lavoro”, del tipo “piani a benefici definiti”, il cui ammontare già maturato deve essere proiettato al futuro per stimare l'ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e poi attualizzato, utilizzando il projected unit credit method, per tener conto del tempo che trascorrerà prima dell'effettivo pagamento.”*

Il parere dell'IFRIC non si appalesa del tutto convincente perché dalle conclusioni si può dedurre che non si sia tenuto appieno conto della peculiare natura del TFR, per il

quale l'attuale normativa civilistica impone, a differenza che nel passato<sup>1</sup>, di valutarne l'ammontare in bilancio sulla base degli anni di servizio e di una percentuale fissa dei salari corrisposti. In particolare, non è immediato ritenere coerente con disciplina del TFR la necessità di stimare gli effetti degli sviluppi futuri del rapporto di lavoro, stima che peraltro non è richiesta esplicitamente nel parere dell'IFRIC.

Si deve ritenere che queste considerazioni siano anche alla base del Parere sullo Schema di decreto legislativo recante: "Opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) N. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione dei Principi contabili internazionali" (Atto N. 436), espresso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, che nelle premesse, lettera b) invita il Governo a valutare:

*"per quanto riguarda gli aspetti contabili, l'opportunità di richiedere all'International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) un nuovo approfondimento sull'istituto del TFR, considerando appieno le peculiarità del TFR stesso non riscontrabili nelle discipline giuslavoristiche di altri Paesi. Ciò al fine di stabilire univocamente se ad esso si rendano applicabili o meno i criteri valutativi dello IAS19"*.

Venendo alla sostanza, il metodo proposto richiede elementi soggettivi nella determinazione delle ipotesi e difficoltà di calcolo. Secondo la Guida il metodo *"incrementa l'importo del TFR, in quanto tiene conto dei futuri sviluppi del rapporto di lavoro, mentre l'attualizzazione riporta "indietro" tale importo, compensandone gli effetti, anche se non totalmente."* Al riguardo è da ritenere che, in condizioni normali<sup>2</sup>, la compensazione sia invece completa. Conferme in tal senso provengono dalle esperienze di numerose società che hanno effettuato i calcoli con il metodo proposto e lo hanno confrontato con il valore del TFR oggi calcolato e dalle conclusioni di uno studio dell'Ordine degli Attuari.<sup>3</sup>

Questa considerazione non implica che non si possano avere dei risultati diversi; ed infatti nelle conclusioni del capitolo 13 l'OIC si prevede, con riferimento al metodo proposto, che *"Nell'effettuare le proprie valutazioni l'attuario dovrà comunque attentamente considerare se le incertezze e le anomalie che caratterizzano la specifica situazione aziendale sono tali da rendere inattendibile la stima attuariale. In tal caso appare necessario che la quantificazione segua particolari criteri di prudenza riportando un importo non inferiore all'attuale determinazione a valori nominali"*.

---

<sup>1</sup> Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 297 del 29 maggio 1982, la disciplina stabiliva che il debito maturato venisse rideterminato sulla base dell'ultimo stipendio al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Si trattava di una fattispecie che certamente avrebbe richiesto la stima degli sviluppi futuri del rapporto di lavoro.

<sup>2</sup> Per condizioni normali si intende: i) composizione equilibrata per età della compagine dei dipendenti; 2) aumento dei salari futuri coerenti con l'aumento della produttività e dell'inflazione; 3) tasso di attualizzazione uguale al tasso di mercato che si compone di un tasso risk free e di un premio al rischio. Nel complesso questo tasso è in generale uguale alla somma del tasso di inflazione e del tasso che riflette l'aumento della produttività.

<sup>3</sup> "Tra i nuovi principi contabili emanati lo IAS 19 è destinato ad incidere in maniera rilevante sulla preparazione dei bilanci delle società italiane. L'impatto finale dipenderà ovviamente dai programmi che dovranno essere effettivamente valutati sulla base della nuova metodologia. In sintesi, qualora sia presente esclusivamente il TFR, le rettifiche che l'applicazione dello IAS 19 potrebbe richiedere rispetto ai valori sino ad ora riconosciuti in bilancio non dovrebbero risultare rilevanti. Differente potrebbe essere invece la situazione qualora la società abbia costituito ulteriori programmi a favore dei propri dipendenti." (cfr. Conclusioni dello Studio "Le principali disposizioni contenute nello IAS 19 e il loro presumibile impatto sui bilanci delle società" (Marzo 2004), disponibile sul sito internet <http://www.ordineattuari.it/>).

È anche coerente con lo IAS 19 il metodo 2 della Guida, secondo cui la determinazione dell'accantonamento annuale avviene attualizzando l'importo calcolato in base all'art. 2120 del Codice civile per tener conto del fatto che la corresponsione del denaro al dipendente viene differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, la Guida ritiene corretto dal punto di vista contabile questo metodo solo nell'ipotesi in cui si ritenga che il TFR sia riconducibile ad un piano a contributi definiti. Questa affermazione è tuttavia controversa. Dal punto di vista sostanziale, anche in questo caso, si può però ritenere che generalmente poco cambi in termini di valutazione del TFR. Infatti, almeno in questa congiuntura del mercato finanziario, il tasso di attualizzazione è assai simile al tasso di rivalutazione convenzionale del TFR.

I motivi sopra esposti, di ordine di rilevanza e di interpretazione, fanno ritenere perseguibile una soluzione che, in attesa di un nuovo parere dell'IFRIC, permetta l'uso dei metodi 1 e 2.<sup>4</sup> In particolare,

- andrebbe richiesto un nuovo parere all'IFRIC, fornendo ad esso una completa documentazione sulla natura del TFR;
- ferma restando l'applicabilità del metodo descritto al punto 1 del capitolo 13, nella guida operativa dovrebbe essere espressamente previsto che il metodo riportato al punto 2 del capitolo 13 è coerente con la natura del TFR e i dettami dello IAS19;
- considerato che, come già evidenziato nella guida a pag. 103, *“Gli effetti dell'attualizzazione potrebbero essere non rilevanti, in quanto il tasso convenzionale previsto per remunerare il differimento del TFR (cosiddetto tasso effettivo) è attualmente molto prossimo a quello corrente di mercato”*, la guida dovrebbe esplicitamente prevedere che le aziende dovranno valutare se il costo da sostenere per procedere all'attualizzazione sia superiore ai benefici che ne deriverebbe per gli utilizzatori del bilancio: in altri termini, le aziende dovranno verificare l'applicabilità della disposizione ai sensi del Framework, paragrafo 44.

## **Capitolo 15 – IAS 32 e 39 Strumenti finanziari**

Con riferimento ai subcapitoli relativi agli strumenti finanziari si evidenziano i seguenti commenti:

- a) la classificazione degli strumenti finanziari prevista dallo IAS 39 non rispetta né un criterio funzionale né un criterio basato sulla natura dell'investimento. Infatti lo IAS 39 prevede in ogni caso la possibilità di poter classificare (con limitate eccezioni) uno strumento finanziario nella categoria dei “Financial asset at fair value through profit and loss” o in quella degli “Available for sale”,

---

<sup>4</sup> Per le società italiane quotate negli Stati Uniti, il FASB (Financial Accounting Standard Board) concede la possibilità di indicare in bilancio la passività connessa con il TFR sia mediante l'elaborazione di una valutazione attuariale sia mediante la metodologia stabilita dalla Legge n. 297 del 29 maggio 1982.

indipendentemente dalla funzione economica dell'investimento o dalla sua natura. Tale approccio costituisce una notevole diversità rispetto al principio del criterio funzionale previsto nel nostro ordinamento. Sarebbe quindi opportuno specificare tale elemento sia nella parte introduttiva sia in quella specifica delle categorie IAS degli strumenti finanziari;

- b) a pag. 121 (ultimo paragrafo), si dovrebbe specificare che un titolo detenuto fino a scadenza può essere oggetto di copertura anche per il rischio della variabilità dei flussi futuri (cash flow hedge);
- c) a pag. 126, nel definire i Prestiti e crediti andrebbe eliminato il riferimento a “non acquistati” in quanto non previsto dalla definizione dello IAS 39;
- d) a pag. 127, nel definire la classificazione delle passività finanziarie andrebbe specificato che nella categoria del fair value through profit and loss andrebbe previsto anche la cosiddetta scelta valutativa dell'impresa (fair value option);
- e) a pag. 158 andrebbe specificato che ai fini della classificazione dei derivati va considerata l'ipotesi di classificare tali strumenti utilizzando la fair value option, anche se il derivato non è speculativo
- f) a pag. 174, andrebbe previsto che per gli strumenti a tasso variabile il tasso di rendimento effettivo potrebbe essere calcolato all'atto dell'acquisto, senza modificarlo per tener conto di ogni revisione del tasso, nel caso in cui tale semplificazione non sia materiale. Si evidenzia infatti che il ricalcolo del tasso di rendimento effettivo ad ogni revisione del tasso è estremamente oneroso da un punto di vista amministrativo e non necessariamente determina risultati significativamente diversi dall'approccio semplificato sopra descritto.

## **Capitolo 17 – Problemi comuni a diverse voci di bilancio**

*Imposte differite – IAS 12, pag. 212*

### ***La guida operativa OIC:***

*“Secondo il principio contabile nazionale n. 25 le imposte differite (passive o attive, cioè anticipate) devono essere calcolate su tutte le differenze temporanee tra il valore in bilancio di un'attività o di una passività, e il valore attribuito a quelle attività a fini fiscali, applicando l'aliquota in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Anche lo IAS 12 si esprime in modo simile<sup>86</sup>. Il principio nazionale, tuttavia, specifica che le imposte differite passive non devono essere contabilizzate qualora vi siano scarse probabilità che insorga il relativo debito. **Lo IAS 12 non prevede tale possibilità e, pertanto, questo diverso approccio genera una differenza nel calcolo delle imposte differite secondo i due principi.**”*

Si ritiene che l'affermazione riportata in grassetto vada riconsiderata. Infatti l'interpretazione letterale dello IAS 12 può portare all'aberrante iscrizione di differite passive in fattispecie che non genereranno versamenti di imposte (ad esempio le riserve di rivalutazione imputate a capitale). Inoltre si rileva che nel nostro ordinamento vi sono riserve che hanno già scontato aliquote di tassazione agevolate e subiscono una maggior tassazione solo al verificarsi di eventi particolari.

Si fa presente, inoltre, che secondo lo IAS 12 paragrafo 52 A e B e paragrafo 58, le eventuali maggiori imposte da pagare in sede di distribuzione andrebbero contabilizzate all'atto della delibera di distribuzione e non prima. Analogo è il caso delle riserve in sospensione d'imposta. Ciò significa che fintanto che non venga decisa la distribuzione di tali riserve, non devono essere stanziati le relative imposte differite. Ovviamente, in nota integrativa deve essere data la *disclosure* delle imposte differite latenti.

Si fa presente, in proposito, che l'Assirevi, con il documento di ricerca n. 71, si è espressa sul punto affermando che: *“sulla base dello IAS 12, paragrafo 52 lettera B), non è richiesto l'accantonamento di una deferred tax liability sulle riserve in sospensione fino a quando la loro distribuzione non è decisa”*.

Roma, 18 febbraio 2005